



PROTOCOLLO

ORIGINALE ☐

COPIA ☒

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.22 del 08 Luglio 2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, Dl 38/2026, convertito con L.n. 88/2026

L'anno DUEMILAVENTISEI addì OTTO del mese di LUGLIO alle ore 17:32 presso la Sala Polifunzionale sita in Piazza Berlinguer, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 30.06.2026 prot. n.12471, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione.

Presiede la seduta la Presidente: Gilda GRASSO.

Presente il Sindaco: Vito Luigi PELLEGRINO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.14 ed assenti n.2, sebbene invitati, come segue:

1	FALCO Michele	P	9	VITALE Marta	P
2	SABATINO Maria Rotonda	P	10	GRASSO Gilda	P
3	PAGANO Domenico Emiliano	P	11	ARIANO Virginia	A
4	FELICIELLO Pietro	P	12	D'ALTERIO Giuseppe	P
5	CHIANESE Maria Rotonda	P	13	FALCO Paolo	A
6	PICONE Tommaso	P	14	FERRARA Elga	P
7	DELL'AVERSANA Maria Grazia	P	15	FALCO Elisabetta	P
8	DIANA Maria Rotonda	P	16	CANGIANO Claudio	P

Giustificano l'assenza i sigg: ---

Assiste il Segretario Generale Dr. Marcello LAONIGRO, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero degli intervenuti, dichiara validamente costituito il Consiglio ed aperta la seduta.



Il Consigliere Delegato

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;



- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;



- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari positivi consentendo l'incasso di suddetti crediti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTI gli allegati parerei di regolarità tecnica espressi dai responsabili dell'area vigilanza e dell'area finanziaria nonché del parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, il D.U.P. relativo all'esercizio finanziario 2026-2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2026 ed il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026-2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2026

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;



4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Consigliere Delegato

f.to Avv. Domenico Emiliano PAGANO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta come sopra illustrata;

Ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione, protocollo n. 10549 del 03.06.2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati parerei di regolarità tecnica espressi dal responsabile dei servizi finanziari e dal responsabile dell'area vigilanza nonché del parere di regolarità contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Dato atto che i termini del 30 giugno 2026 per l'invio del presente atto all'agente della riscossione e del 30 giugno 2026 per la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'ente sono stati entrambi prorogati al **31 luglio 2026** in sede di conversione del Decreto Legge n.63/2026;

CON voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

di approvare la proposta così come formulata dal proponente, parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che deve intendersi qui come integralmente trascritta;

Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di conferire alla presente delibera immediata esecutività.



PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, N° 267

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L.n. 88/2026

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta di delibera in oggetto, si esprime parere di regolarità tecnica:

- ☒ **Parere favorevole**
- ☐ **Parere sfavorevole**
- ☐ **Parere irrilevante**

Parete, 28.05.2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dr. Biagio ROMANO

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta di delibera in oggetto, si esprime parere di regolarità tecnica:

- ☒ **Parere favorevole**
- ☐ **Parere sfavorevole**
- ☐ **Parere irrilevante**

Parete, 28.05.2026

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Contenzioso
f.to Dr.ssa Teresa Policastro Cecoro



PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, N° 267

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L.n. 88/2026

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta di delibera in oggetto, si esprime parere di regolarità contabile:

- ☒ **Parere favorevole**
- ☐ **Parere sfavorevole**
- ☐ **Parere irrilevante**

Parete, 28.05.2026

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dr. Biagio Romano



Alle ore 20:05 abbandona l'aula il consigliere Falco P. Presenti 15.

Presidente Grasso: 5° Punto O.d.G.

Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno che è:

Adesione alla rottamazione quinquies, articolo 1 commi da 82 al 101...

Si prendiamo atto quindi che alle 8.05 il consigliere Paolo Falco si allontana.

... Dicevo il punto 5 all'ordine del giorno, articolo 1 commi da 82 al 101 della legge 199/2025 e articolo 10 quinquies del D. L. 38/2026 convertito in legge numero 88/2026.

Anche per questo punto io passo la parola al consigliere Pagano. Prego.

Consigliere Pagano:

Grazie Presidente. Allora con questa delibera il comune di Parete aderisce alla rottamazione quinquies. Come sappiamo è una rottamazione prevista dall'organo di governo e che non prevedeva i tributi comunali, infatti i termini per chi voleva aderire sono scaduti ma soltanto relativamente a quelli statali.

A seguito di diversi incontri con l'associazione nazionale dei comuni italiani, siccome la norma prevedeva che i comuni potessero dotarsi di un regolamento e gestire in proprio la rottamazione, i comuni hanno ritenuto, l'associazione nazionale dei comuni italiani ha ritenuto che si potesse trovare una soluzione condivisa con l'Agenzia delle Entrate Riscossione in modo che come è stato fatto per i tributi statali potessero gestire anche quelli comunali si è trovata pertanto questa soluzione. Con la nostra adesione che dovrà essere pubblicata entro il 31 luglio di quest'anno, quindi di questo mese, tutti i cittadini potranno chiedere la rottamazione della propria situazione debitoria naturalmente con gli stessi criteri di quella statale, quindi quelli che sono presenti presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 31 dicembre 2023. La gestione sarà fatta direttamente dall'ente di riscossione, quindi la domanda con Spid verrà fatta direttamente sulla loro piattaforma in una finestra che va praticamente, poi daremo comunicazione esatta a tutti i cittadini, che andrà da settembre a dicembre di quest'anno e quindi potranno chiedere naturalmente oltre alla rottamazione delle sanzioni e degli interessi anche un rateizzo per poter far fronte, nel caso si sia in una condizione di difficoltà, per poter far fronte alla propria situazione debitoria.

Presidente Grasso:

C'è qualche intervento? Prego. Consigliere Picone.



Consigliere Picone:

Buonasera a tutti. Accogliamo in maniera favorevole questa delibera, in realtà aspettavamo già da parecchio tempo, l'abbiamo più volte sollecitata. Meglio tardi che mai.

E' una delibera che comunque va a favore, come ha detto il consigliere Pagano, di quei cittadini che hanno attraversato un periodo di difficoltà quindi gli consente di sanare la posizione debitoria senza pagare sanzioni e interessi.

Questa cosa però non deve essere, speriamo, un'abitudine per quei cittadini che comunque pagano regolarmente quello che devono tutti gli anni.

Chiediamo però una cosa all'amministrazione, che entro sei mesi dall'efficacia di questa delibera ci venga comunque riferito in un consiglio comunale sul numero delle adesioni, sulle somme recuperate e sui benefici concreti prodotti dalle finanze per l'ente.

Per queste ragioni il nostro gruppo vota favorevolmente.

Consigliere Pagano:

Posso? Voglio solo precisare che la richiesta non è compatibile con i tempi disposti dall'agenzia dell'entrata per cui la domanda verrà fatta entro dicembre, loro faranno la valutazione e ci faranno sapere a inizio 2027 quale saranno le domande ammesse.

Quindi non è possibile rispondere entro sei mesi, naturalmente tenendo anche la pubblicità delle adesioni che sono state fatte e dei rateizzi ammessi.

Presidente Grasso:

Va bene, passiamo quindi alla votazione se non ci sono altri interventi. Chi è favorevole? C'è l'unanimità, quindi non mi confondo. Immediata esecutività, chi è favorevole? Come prima quindi non ci sono astenuti e non ci sono voti contrari.



La Presidente
f.to dr.ssa Gilda GRASSO

Il Segretario Generale
f.to dr. Marcello LAONIGRO

Certificato di Pubblicazione

Albo pretorio n. _____

Certificasi dal sottoscritto, quale Responsabile dell'Area Amministrativa, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'ente, in data odierna, nei modi e termini di legge.

Parete, li _____

Il Resp Area Amm.va

Attestazione di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.07.2026

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ perché decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Parete, li _____

Il Segretario Generale
f.to dr. Marcello LAONIGRO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Parete, li _____



COMUNE DI PARETE
(PROVINCIA DI CASERTA)

L'Organo di Revisione Economico / Finanziario

Oggetto: Parere alla proposta di delibera consiliare di **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L.n. 88/2026**

VERBALE N° 6 DEL 01 06 2026

Al Sindaco

Al Segretario generale

Al Dirigente del Settore Vigilanza e Contenzioso

Al Dirigente del Settore Economico Finanziario

L'Organo di Revisione Economico / Finanziario

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Parete (CE) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.06.2025 immediatamente esecutiva;

VISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: **"ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L.n. 88/2026"**

CONSIDERATO che l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

CHE l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CHE l'adesione alla rottamazione *quinquies*, può consentire al comune di accelerare la regolarizzazione di proprie posizioni creditorie, anche quelle risalenti nel tempo e di difficile esigibilità, di abbattere possibili contenziosi e di ridurre la mole dei propri crediti tributari e dei propri crediti da violazione del codice della strada;

VISTO il D.U.P. relativo all'esercizio finanziario 2026-2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2026 ed il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2026 -2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2026

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera consiliare di cui all'oggetto.

Lusciano, 01.06.2026

L' Organo di Revisione Economico / Finanziario
Dr. Francesco GRIMALDI

FRANCESCO
GRIMALDI
01.06.2026
16:42:46
GMT+02:00